

Roma, 28 luglio 2026

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 40 / 2026

Oggetto: Autotrasporto – DL Carburanti quinquies – Nuova riduzione temporanea aliquote accise ed estensione temporale credito d'imposta acquisto gasolio – Decreto-legge 27.7.2026, n.133 e DM MEF-MASE 27.7.2026

il Governo è tornato a intervenire sulle aliquote di accisa dopo gli ultimi interventi in materia terminati all'inizio del mese di luglio; con i provvedimenti indicati in oggetto, è stata disposta la riduzione del prezzo del gasolio e dell'HVO alla pompa attraverso la riduzione della aliquota di accisa (al netto dell'IVA) con le modalità indicate di seguito.

- Per le giornate del 28 e del 29 luglio 2026 attraverso decreto interministeriale del Ministero dell'Economia e della Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica adottato grazie all'extragetto IVA sui carburanti e quindi all'attivazione del meccanismo delle cosiddette "accise mobili" nella misura di:

- 14 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 532,90 euro per mille litri).

- Per il periodo dal 30 luglio al 6 agosto 2026 in virtù del decreto-legge nella misura di:

- 14 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 532,90 euro per mille litri);

- 8,4 centesimi al litro per l'HVO sostenibile (da 617,40 euro a 532,90 euro per mille litri).

Inoltre, sono stati stanziati ulteriori 22 milioni di euro (che si aggiungono quindi ai 300 milioni già previsti) per estendere anche al mese di luglio (in precedenza marzo, aprile, maggio e giugno) il riconoscimento del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta commisurato alla maggiore spesa di gasolio sostenuta in ciascuna delle suddette mensilità rispetto al prezzo del gasolio del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (misura che, come è noto, è stata inizialmente disposta dal primo decreto carburanti e integrata dal quarto decreto carburanti).

Con i migliori saluti.

**Il Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli**



G.U. n.172 del 27.7.2026

DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

**Emana
il seguente decreto-legge:**

Art. 1

**Disposizioni in materia di accisa sul gasolio
usato come carburante e di autotrasporto**

1. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «da marzo a giugno» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a luglio»;

b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «322 milioni».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2

Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale

1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalita' degli impianti siderurgici di proprieta' della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e' autorizzato a trasferire direttamente alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima societa', in una soluzione, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto gia' previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se piu'

breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compensi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1, valutati in 105,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b) quanto a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;

c) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:

a) 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131;

b) 51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2026

Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2026 si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Decreta:

Art. 1

Riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal 28 luglio 2026 e fino al 29 luglio 2026, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e' rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

Art. 2

Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 20,5 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2026

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 988